

REGIONE PIEMONTE BU42 17/10/2024

Comune di Ozegna (Torino)  
**MODIFICA ALLO STATUTO**

Documento allegato

# **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

## **ALLO STATUTO COMUNALE**

Allegato A alla deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 03/10/2024

1) Dopo l'articolo 14, sono introdotti i seguenti articoli:

### **Art. 14 bis– Presidente del Consiglio**

1. Resta in facoltà dell'amministrazione comunale neoeletta, subito dopo la convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, come indicate al comma 2 del precedente articolo 14 e prima di deliberare sugli argomenti indicati ai commi successivi dello stesso art. 14, oppure nel corso del mandato elettorale, procedere all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, con le modalità successivamente disciplinate e con le attribuzioni e la cessazione dalla carica disciplinate dagli articoli 14 ter e 14 quater.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale a votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso. Se nessuno dei candidati ottiene tale maggioranza, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso. Se nessuno dei candidati ottiene tale maggioranza, si procede nella medesima seduta, ad un'ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa e a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Nel caso che il Presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene eletto, di norma, tra i consiglieri comunali di minoranza. In sede di prima attuazione e con le modalità indicate nel presente articolo, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente possono essere effettuate nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio, una volta eletto, entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 14 ter - Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il consiglio comunale e ne formula il relativo ordine del giorno.
2. Relativamente alle attività consiliari, ha le seguenti attribuzioni:
  - a. rappresenta il Consiglio Comunale;

- b. convoca e fissa, di concerto con il Sindaco, la data della riunione del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - d. ha poteri di polizia giudiziaria nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  - f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
  - g. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - h. convoca il Consiglio Comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  - i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
3. In caso di contemporanea cessazione sia del Presidente che del Vice-Presidente del Consiglio, oppure fino a quando non viene esercitata la facoltà di nomina prevista dal presente articolo, le funzioni del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco; le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere anziano, così come individuato all'articolo 12, ultimo comma del presente Statuto, in caso di assenza o impedimento anche del Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

#### **Art. 14 quater - Cessazione dalla carica di Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio**

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale comporta l'automatica decadenza rispettivamente del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Presidente ed il Vice- Presidente del Consiglio possono essere revocati rispettivamente dalla carica quando vengono meno alle loro funzioni di terzietà e di garante del funzionamento dell'organo consiliare e compiono atti contrari alla legge, allo statuto o ai regolamenti, mediante mozione di sfiducia presentata da almeno un/terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione deve essere votata per appello nominale e con rispettiva astensione obbligatoria del Presidente o Vice Presidente del Consiglio e si intende approvata se ottiene il voto favorevole di due/terzi dei componenti del consiglio. Nel caso non si raggiunga la maggioranza qualificata in prima votazione, la mozione può essere ripresentata da

due/quinti dei consiglieri come sopra e dovrà essere discussa entro e non oltre 20 giorni dalla prima votazione e richiederà, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di approvazione della mozione, la revoca è immediata e il Consiglio Comunale può procedere alla contestuale rielezione del Presidente o del Vice-Presidente, sotto la Presidenza del Sindaco o chi lo sostituisce legalmente.

4. Quando si verifica la cessazione dalla carica del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio, per qualsiasi causa, e fatta salva la facoltà in caso di revoca prevista nel precedente comma, si procede alla rielezione il più presto possibile e, comunque, entro il termine di venti giorni.